

RG. 5/2024 SUB 1 RDE
[REDACTED]
E.F.: 5-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali

C.RON. 6/2025
SENT. 1/2025
REP. 1/2025
R.DC 1/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco GILBERTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 5-1/2024 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso

da



SCARDINO VINCENTO (C.F. [REDACTED])

con l'assistenza dell'OCC dott./avv. Michele De Carlo,

rappr. dif. dall'avv. MARCO MASI ;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data , da SCARDINO VINCENTO con l'assistenza dell'avv./dott. OCC/professionista nominato da questo Tribunale, piccolo imprenditore / consumatore ex art.2, lett. C, CCI sovraindebitato, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott./avv., contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Considerato che dalla documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che con decreto del 5/2/2024 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;

considerato, altresì, che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e segnatamente da Italcredi s.p.a. il quale da un lato assume di vantare un credito pari ad €23.927,00 in luogo dell'importo di €21.771,98 riconosciuto dal debitore e verificato dall'OCC e d'altro lato lamenta la mancata specificazione da parte del debitore delle cause dell'indebitamento;

letta la risposta alle predette osservazioni, formulata dall'OCC;

rilevato di dover disattendere le contestazioni mosse dal creditore Italcredi s.p.a. in quanto non provate in ordine al maggior credito vantato ed in ordine alla presunta mancata indicazione delle cause dell'indebitamento, smentite dal contenuto della domanda, in cui espressamente si fa riferimento alla insufficienza del reddito disponibile a far fronte alle esigenze familiari, laddove all'eccessivo e via via crescente ricorso al credito – consentito dalla inavveduta complicità degli enti erogatori - il debitore sarebbe stato indotto dapprima dalla necessità di garantire le normali esigenze di vita proprie e del proprio nucleo familiare ed in seguito dalla inevitabile spirale di dover far fronte alla restituzione dei debiti contratti con gli erogatori del credito;

considerato, peraltro, che il credito del creditore opponente Italcredi s.p.a. può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;

verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

visto l'art.70 CCI;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **FRANCESCO ENESCO** per come riveduto e corretto dall'OCC nella relazione datata 15/12/2023 che si richiama quale parte integrante della presente sentenza;

DICHIARA

chiusa la presente procedura;

ORDINA



la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.

Così deciso in Brindisi, in data 06/01/2025.

Il Giudice

Dott. Francesco GILIBERTI



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 6/01/2025

N. ALLEG. 1

Francesco Giliberti



